

371. Chiunque, per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni e con la multa da lire cento a tremila.

Se dal fatto derivi la morte di più persone o anche la morte di una sola e la lesione di una o più, la quale abbia prodotto gli effetti indicati nel primo capoverso dell'articolo 372, la pena è della detenzione da uno a otto anni e della multa non inferiore a lire duemila.

375. Chiunque, per imprudenza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente è punito:

1.° con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille, e non si procede che a querela di parte, nei casi della prima parte e dell'ultimo capoverso dell'articolo 372;

2.° con la detenzione da uno a venti mesi o con la multa da lire trecento a seimila, negli altri casi.

Se rimangano offese più persone, nei casi del numero 1°, la detenzione può estendersi sino a sei mesi, e la multa sino a lire duemila; e, nei casi del numero 2°, la pena è della detenzione da tre mesi a tre anni o della multa superiore alle lire mille.